

NORMATIVA D.S.A.

- Legge 8 ott.2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
- Decreto 5669 del 12 luglio 2011
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A
- Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2012 per attivazione percorso diagnostico
- D.I. 17 aprile 2013 «linee guida per protocolli regionali individuazione precoce casi DSA»

D. Pennac, Diario di scuola (Feltrinelli)

- “ ... guardiamoci bene dal sottovalutare l'unica cosa sulla quale possiamo agire: la solitudine del ragazzo che non capisce, perso in un mondo in cui gli altri capiscono.[...]
- Gli insegnanti che mi hanno salvato e che hanno fatto di me un insegnante non erano formati per questo. Non si sono preoccupati dell'origine della mia «infermità scolastica».
- Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. [...] Si sono buttati. [...]
- Alla fine mi hanno tirato fuori. E molti altri come me.
- Ci hanno letteralmente ripescati.
- Dobbiamo loro la vita.”

La legge n.170 dell'8 ottobre 2010

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

comma 1:“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione legale” dei D.S.A.

Cosa significa “definizione legale”?

Significa che non abbiamo marker fisici per individuare i DSA, che quindi vengono diagnosticati sulla base di un quadro complesso di valutazioni cliniche, di risultati ai test standardizzati, di osservazioni dirette sia del clinico sia della famiglia sia della scuola; alla fine la diagnosi viene emessa (o no) sulla base del giudizio clinico dello specialista.

Negli altri commi dell'art. 1

Si sottolinea che, anche se nella Legge vengono analizzati uno per uno, questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme.

A tal proposito le Linee guida dedicano il paragrafo 1.4 a *“La comorbidità”*

Il fatto che ci troviamo in un momento “*evolutivo*” delle conoscenze scientifiche in tema di DSA, è segnalato dall’ultimo comma dell’art. 1

comma 7: “Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.”

QUINDI

Possiamo affermare che le definizioni attualmente fornite potranno modificarsi in relazione alle nuove scoperte scientifiche.

Tuttavia questo non comporterà la necessità di una modifica normativa.

La Legge n.170/2010 permarrebbe valida anche se domani il mondo scientifico dovesse dare dei DSA una lettura diversa da quella attuale.

Art.2 Finalità della Legge

- a) *garantire il diritto all'istruzione;*
- b) *favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;*
- c) *ridurre i disagi relazionali ed emozionali;*
- d) *adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;*
- e) *preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;*
- f) *favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;*
- g) *incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*
- h) *assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.*

Art.3 La Diagnosi

- ▶ ***Cosa deve essere scritto in una diagnosi di DSA?***
- ❖ La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dello specialista che la rilascia (le strutture private accreditate per il rilascio sono elencate all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/strutture-private-per-la-certificazione-dei-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsap->)
- ❖ Deve essere firmata ed accompagnata dal timbro dello specialista o del servizio
- ❖ I logopedisti non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento
- ❖ La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell'alunno.
- ❖ Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell'alunno cui viene rilasciata
- ❖ Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto). I termini possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10.
- ❖ Deve esplicitamente richiedere l'assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti
- ❖ Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicato e ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

le Regioni

Forniscono le indicazioni in ordine:

- al rilascio delle nuove diagnosi di DSA presso il Servizio sanitario regionale
- alle eventuali strutture accreditate
- alla conversione delle diagnosi già rilasciate da specialisti o strutture privati

NOTA BENE: La Regione Toscana ha emanato proprie linee guida disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23832/Linee+guida+per+i+Disturbi+Specifici+dell%27Apprendimento+%28DSAp%29/3fe4c839-5e49-4edb-ad79-96d5c7c337b4?version=1.0>

DEVE ESSERE COMUNQUE CHIARO CHE diagnosi prive delle informazioni essenziali (esatta terminologia e/o codice ICD10) non consentono il riconoscimento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge n.170/2010;

IN CASO DI DIAGNOSI NON CONFORMI i Dirigenti inviteranno le famiglie a farle *convertire* dal Servizio pubblico **pur procedendo nel frattempo alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

Art. 3 comma 2

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia...”

Ne consegue che:

- ▶ **gli interventi di recupero e di individualizzazione dell’insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un alunno ai test**
- ▶ tali interventi devono essere **specifici** e quindi competenti
- ▶ detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.

“...la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.

Come per la Legge n.104/92 la scuola non ha e non può avere altro riferimento che la famiglia.


É la famiglia unica titolare del diritto di “far valutare” un bambino/ragazzo da uno specialista.

Art. 3 comma 3: screening

“È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”

Percorso per l'accertamento precoce dei disturbi specifici di apprendimento



Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

*comma 1 “Gli studenti con diagnosi di **DSA** hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”*

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

Da “Linee guida...§4.3 Scuola secondaria di I e di II grado”

art.5 comma 2: Strumenti di intervento

Le istituzioni scolastiche...garantiscono:

*a) L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una **strategia educativa adeguate**"...*

Cfr Le Linee guida §3. La didattica individualizzata e personalizzata.

Dalle Linee guida § 3

L'applicazione di strategie didattiche mirate a valorizzare le caratteristiche dei diversi stili di apprendimento e dei diversi stili cognitivi pone le condizioni per una

DIDATTICA

INDIVIDUALIZZATA

E

PERSONALIZZATA

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.

Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - **l'azione formativa individualizzata** pone **obiettivi comuni** per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le *metodologie in funzione delle caratteristiche individuali* dei discenti, con l'obiettivo di *assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum*, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

- ▶ **L'azione formativa personalizzata** ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi **obiettivi diversi** per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

- ▶ La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle **strategie compensative** e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle **fasi di lavoro individuale in classe** o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata

- ▶ calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. **Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo**

“legge n.170/2010 art.5 comma 2... b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;”

DM n.5669...Art. 4 comma 4 –

“Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi...”

...Art. 4 comma 5 – L’adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”

A chiarimento art. 5 comma 2 L. 170/10
il D.M. n. 5669/2011 precisa

*“Art. 4 comma 2 – i percorsi didattici individualizzati e personalizzati **articolano gli obiettivi**, compresi comunque **all’interno delle indicazioni curricolari** nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, **adottando proposte di insegnamento** che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo...”*

Da “Linee Guida...§3pag.7”

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra i più noti:

Sintesi vocali → trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto

Programmi di video scrittura con correttore ortografico → permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori.

REGISTRATORE o MP3 → consentono all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione e di riascoltarli al bisogno

Strumenti tecnologicamente meno evoluti come →
Calcolatrice Tabelle, formulari, mappe concettuali, Schemi o appunti

“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di **non svolgere** alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

(cfr Linee guida §3 pag.7)

Art. 5 comma 4- Legge 170/10

*“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’Università nonché gli esami universitari.”*

Art. 5 comma 2 lettera C
“esonero?! E lingua straniera”

...Le Istituzioni scolastiche...garantiscono:

“Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”

ART. 6 comma 4 D.M. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”

Art. 6 comma 5 DM 5669/11

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **DISPENSARE** alunni e studenti **DALLE SOLE PRESTAZIONI SCRITTE** in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- 1. certificazione di DSA attestante la **gravità del disturbo** e recante **esplicita e motivata richiesta di dispensa** dalle prove scritte; (Responsabilità dello specialista)*
- 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; (Responsabilità della famiglia)*
- 3. approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)” (Responsabilità della scuola)*

Quindi in caso di **DISPENSA** DALLE SOLE PROVE SCRITTE IN LINGUA STRANIERA

L'alunno

- ▶ sarà valutato , in corso d'anno, solo per le prove orali;
- ▶ in sede di Esame di Stato, affronterà una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'università (DM n.5669 art.6 comma 5)

Art. 6 Comma 6 DM 5669/11

“...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e **seguire un percorso didattico differenziato.**”

“... In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n.323/1998.**”

QUINDI:

L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere esplicitamente avvertite (o avvertiti) e devono firmare uno specifico documento in tal senso, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, è opportuno precisare che l' **“esonero”** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **“dispensa”** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

(da Linee guida §4.4 Didattica per le lingue straniere)



FAMIGLIA



SCUOLA

Questa sinergia di intenti deve sfociare in un
PATTO EDUCATIVO-FORMATIVO
condiviso tra



Alunno/studente



Specialista

§ 3.1 Documentazione dei percorsi didattici

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che **non superino il primo trimestre scolastico**, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- ▶ dati anagrafici dell'alunno;
- ▶ tipologia di disturbo;
- ▶ attività didattiche individualizzate;
- ▶ attività didattiche personalizzate;
- ▶ strumenti compensativi utilizzati;
- ▶ misure dispensative adottate;
- ▶ forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato. Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.

Il Referente d'Istituto (1)

§6.3 Linee guida

Assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d'Istituto (2)

§6.3

Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

§6.4 I Docenti

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, **non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.** In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai **segnali di rischio** in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- **mette in atto** strategie di recupero;
- **segnala** alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- **prende visione** della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- **procede**, in collaborazione dei colleghi della classe, **alla documentazione** dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- **attua strategie** educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- **adotta misure dispensative**;
- **attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti**;
- **realizza incontri di continuità** con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- Fonte: Ufficio integrazione dell'A.T. della Provincia di Modena.